

REGOLAMENTO (CE) N. 1100/96 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1480/95 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero del dazio doganale applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno fissare tali quantitativi e l'aiuto per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2224/92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 300 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 41.